

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 2677 (approvato dal Senato) n. 4653</b> .....	6
Missioni vevoli nella seduta del 24 febbraio 2004 .....	3	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	11
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	15
Provincia autonoma di Trento (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	18
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	23
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	5	(Sezione 7 – Ulteriore parere della V Commissione) .....	48

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusuamano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Contento, Cusuamano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu,

Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORI: « Disposizioni in materia di avanzamento di carriera di alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri » (4736);

CIRO ALFANO: « Concessione di un contributo a favore dell'associazione senza fine di lucro "Nuova Europa - Centro di informazione e studi sulle Comunità europee", con sede in Napoli » (4737).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 23 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

« Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari » (4735).

In data 24 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:*

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione » (4738).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

##### *VI Commissione (Finanze):*

MAZZOCCHI: « Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione » (4450) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in favore dei sottoscrittori di bond argentini » (4703) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

##### *X Commissione (Attività produttive):*

NICOLA ROSSI ed altri: « Disposizioni per il rafforzamento del sistema italiano delle piccole e medie imprese » (4224) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera del 18 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione MONDELLO n. 7/00272, accolta dal Governo e approvata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 15 luglio 2003, concernente la situazione ambientale delle coste del Tiggullio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 19 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea RUZANTE ed altri n. 9/4345/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2003, concernente l'adozione di criteri uniformi sulle aliquote IVA relative ai prodotti musicali a livello comunitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2003 (doc. XLIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione  
dalla provincia autonoma di Trento.**

La provincia autonoma di Trento, con lettera in data 17 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la prima relazione, riferita all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2677 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4653)**

**(A.C. 4653 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter. (*Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

**2-bis. 02.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (*Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*). — 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 2, le parole « Entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2004 ».

**11. 02.** [*Limitatamente alla lettera b)*] Gambini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'ENAV in società per azioni ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**17. 1.** Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di

proprietà dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

**22. 1.** Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis. — (Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale esclusione dell'accisa per la navigazione nelle acque interne). — 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella « A » — Impieghi degli olii minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte — numero 3, le parole: « , limitatamente al trasporto delle merci, » sono soppresse.

**22. 01.** Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo

24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**23. 04.** (Limitatamente al comma 2) Reallacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per i trattamenti di fine rapporto maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di termini tributari.

**23-septies. 1.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 30 aprile 2004, previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, e il termine del 1° maggio 2004, previsto dall'articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 30 settembre 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 14-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 5.000 euro, per gli apparecchi e congegni di cui alla lettera *b*) del predetto comma 7 dell'articolo 110 ».

**23-septies. 06.** Maninetti.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Proroga di termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo) — 1. All'articolo 8, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « fino al 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata della concessione »;

*b*) le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni ».

**23-septies. 07.** Villetti, Intini, Buemi.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Clausola di salvaguardia). — 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate al 31 dicembre 2005 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

**23-septies. 09.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Trattamento di fine rapporto). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 12, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003 con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**23-septies. 010.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto). — 1. Gli interventi di sostegno di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono prorogati per gli anni 2004 e 2005 e sono estesi al settore del legno arredo. A tal fine, per ciascuno degli anni considerati, gli interventi sono finanziati con una quota non inferiore a 4 milioni di euro del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

**23-septies. 011.** Zanetta.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato*). — 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « ancorché le opere eseguite su tali aree abbiano avuto regolare parere favorevole dalle competenti soprintendenze »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

**23-septies. 014.** Parolo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005.

**23-septies. 015.** Governo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Determinazione dei diritti camerali*) — 1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 2005 e 2006 ». La disposizione dell'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che l'incremento del diritto annuale non deve superare la percentuale stabilita nel periodo di tempo complessivamente considerato.

Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, ridetermina la misura del diritto annuale secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso, che sono portate a scomputo dei diritti dovuti per l'anno 2004.

**23-septies. 017.** Lettieri.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Proroga all'attuazione del decentramento delle funzioni catastali*) — 1. L'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è prorogata al 1° gennaio 2005.

**23-septies. 018.** Migliori.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Disposizione in materia di reclutamento di uditori giudiziari*). — 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge »

**23-septies. 021.** Governo.

#### (A.C. 4653 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

considerato che:

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze non presenta, per l'anno 2005, la disponibilità finanziaria necessaria ad assicurare la copertura dell'onere previsto all'articolo 13-*bis*, comma 2 e che, pertanto, limitatamente a tale anno, occorre ripristinare la copertura finanziaria prevista nel testo trasmesso dal Senato;

l'articolo 17, comma 1-*bis*, terzo periodo, non indica la decorrenza dell'onere;

l'articolo 23-*quiquies*, comma 1, apporta alcune modifiche all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge n. 388 del 2000 che non risultano tra loro coerenti;

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 13-*bis*, comma 2, le parole da:* per gli anni fino alla fine siano sostituite dalle seguenti: per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.;

*all'articolo 17, comma 1-*bis*, terzo periodo, dopo le parole:* di 1.200.000 euro annui siano aggiunte le seguenti: a decorrere dall'anno 2004;

*all'articolo 23-*quiquies*, il comma 1 sia sostituito dai seguenti:* 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 17.1 Gibelli, 18.1 Fontanini, 18.2 Mascia, 22.1 Pasetto, 23.2 e 23.3 Mascia, 23.11 e 23.15 Pasetto, 23-*septies*.1 Benvenuto, sugli articoli aggiuntivi 2-*bis*.01 e 2-*bis*.02 Benvenuto, 2-*bis*.03 Antonio Pepe, 22.01 Pasetto, 23.02 Abbondanzieri, 23.03 Iannuzzi, 23.04 Reallacci, 23.05 Fontanini, 23-*septies*.02 Duca, 23-*septies*.03 Ferro, 23-*septies*.05 Cozzi, 23-*septies*.06 Maninetti, 23-*septies*.08 Duca, 23-*septies*.09 e 23-*septies*.010 Benvenuto, 23-*septies*.017 Lettieri, 23-*septies*.018 Migliori, 23-*septies*.019 Leo e sui subemendamenti 0.23.01.1 e 0.23.01.2 Armani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata, a decorrere dall'anno 2005, sulle maggiori entrate per accisa sulle benzine conseguenti all'aumento della relativa aliquota disposta al comma 3 dell'articolo 23, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri annui pari ad euro 123.200.000, a decorrere dall'anno 2005.

**(A.C. 4653 – Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

*(Benefici in favore dell'emittenza locale).*

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

**ARTICOLO 2.**

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

**ARTICOLO 3.**

*(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

**ARTICOLO 4.**

*(Validità attestazioni SOA).*

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

**ARTICOLO 5.**

*(Codice della strada).*

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2004 ».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: « 1° luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

**ARTICOLO 6.**

*(Edilizia residenziale pubblica).*

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

## ARTICOLO 7.

*(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia).*

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: « nel triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2004-2006 ». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: « Per il triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2004-2006 ».

## ARTICOLO 8.

*(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).*

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

## ARTICOLO 9.

*(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

## ARTICOLO 10.

*(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).*

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

## ARTICOLO 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

## ARTICOLO 12.

*(Servizio civile).*

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

## ARTICOLO 13.

*(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).*

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « en-

tro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti:  
« entro ventiquattro mesi ».

## ARTICOLO 14.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

## ARTICOLO 15.

*(Acque potabili trattate).*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

## ARTICOLO 16.

*(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).*

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

## ARTICOLO 17.

*(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## ARTICOLO 18.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).*

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

## ARTICOLO 19.

*(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).*

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## ARTICOLO 20.

*(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).*

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## ARTICOLO 21.

*(Concessioni autostradali).*

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

## ARTICOLO 22.

*(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).*

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

## ARTICOLO 23.

*(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 24.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4653 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. – *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* – 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da:* « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole:* « dell'articolo 15 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. – *(Rideterminazione di valori di acquisto).* – 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e

prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 23:*

*al comma 1, le parole:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*al comma 3, le parole:* « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004 »;

*nella rubrica, dopo le parole:* « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

*Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come ridefinita dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

ART. 23-sexies. — (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi

ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (Riscossione dei tributi degli enti locali). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

#### (A.C. 4653 — Sezione 5)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). — 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » fino a: « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) — 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Identico.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi

il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

« ART. 21. — (Concessioni autostradali).  
— 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità

ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

*All'articolo 23:*

*al comma 1, le parole:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*al comma 3, le parole:* « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005 »;

*nella rubrica, dopo le parole:* « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

*Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli

enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle

seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell’importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideeterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

**ART. 23-sexies.** — (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). — 1. L’articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

**ART. 23-septies.** — (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). — 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

#### (A.C. 4653 — Sezione 6)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 2-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario*).

*Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter.** (*Proroga degli ecoincentivi*). — 1. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità, connesse agli acquisti di autoveicoli ecologici, effettuate

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, nonché, limitatamente alla tassa per gli anni 2005 e 2006, anche agli autoveicoli ecologici immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**2-bis. 01.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cima, Zanella, Realacci.

*Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter.** (*Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

**2-bis. 02.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter.** (*Proroga di termini relativi alla definizione dei carichi di ruolo pregressi*). — 1. Al comma 2-ter dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 », le parole: « 16 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e le parole: « 16 febbraio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004 ».

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2-bis. 03.** Antonio Pepe, Benvenuto.

ART. 3.

*(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

ART. 9.

*(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).*

*Sopprimerlo.*

**\*\* 9. 1.** Mascia.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 9. 2.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 9. 3.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 9. 4.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 ottobre 2004.*

**9. 6.** Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella, Banti, Raffaella Mariani, Vigni, Vianello.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.*

**9. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella, Piglionica.

**(Approvato)**

ART. 10.

*(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).*

*Sopprimerlo.*

**\* 10. 2.** Mascia.

*Sopprimerlo.*

**\*10. 6.** Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

*Sopprimerlo.*

**\* 10. 7.** Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimerlo.*

**\* 10. 8.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10 *(Definizione agevolata degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in*

*polietilene*). — 1. I soggetti di cui articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, possono, entro il 31 marzo 2004, adempiere in sanatoria a tutti gli obblighi previsti dal citato articolo mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999. Alla sanatoria consegue l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinq*ues, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

**10. 4.** Antonio Barbieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10 (*Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene*). - 1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché dell'articolo 4, comma 2 dell'allegato « A » al decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene a partire dal 1° novembre 1998 e di versare a tale Consorzio i contributi previsti dal comma 5, lettera *b*), dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 7, comma 3, lettera *b*), dell'allegato « A » del citato decreto 15 luglio 1998, così come deliberati dall'assemblea consortile, i soggetti inadempienti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al versamento delle obbligazioni consortili entro il 31 marzo 2004 mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1° maggio 1999.

**10. 3.** Carlucci, Paoletti Tangheroni.

*Al comma 1, sostituire la parole da:* La decorrenza *fino a:* n. 22 *con le seguenti:*

Per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che, entro la data del 15 marzo 2004, versano al Consorzio Polieco un contributo *una tantum* pari al 15 per cento di quanto da loro maturato, a far tempo dal 1° maggio 1999, la decorrenza degli obblighi di cui al medesimo articolo 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter*, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

**10. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Dario Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

**10. 5.** Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

**(Approvato)**

ART. 10-*bis*.

*(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico).*

*Sopprimerlo.*

**10-bis. 4.** Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* è differita *fino a:* sentina *con le seguenti:* per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio.

**10-bis. 5.** Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 giugno 2003, n. 182, aggiungere le seguenti: per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico.*

**10-bis. 2.** Albonetti, Rosato.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e di sentina.*

**10-bis. 3.** Albonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

**10-bis. 1.** (Testo modificato nel corso della seduta) Duca, Sanza, Pasetto.

**(Approvato)**

ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). — 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è apportata la seguente modificazione:

al comma 1, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

**11. 02.** Gambini.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Trasferimento delle risorse statali ai Fondi unici regionali). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ». Ai fini dell'assegnazione delle risorse necessarie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

**11. 04.** Bertolini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

\* **11. 01.** Polledri, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

\* **11. 05.** Leo, Carrara, Migliori, Nespoli, Anedda.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è differito al 1° gennaio 2005.

**11. 03.** Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

\* **11. 07.** Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al

bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

\* **11. 08.** Paola Mariani.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). — All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

**11. 09.** Gambini, Nieddu.

ART. 13-bis.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* per gli anni alla fine del comma con le seguenti: per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**13-bis. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

## ART. 14.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

*Sopprimerlo.*

\* **14. 1.** Mascia.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 2.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **14. 3.** Mazzocchi.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **14. 4.** Paola Mariani, Gambini, Nieddu, Ottone, Quartiani.

## ART. 17.

*(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

*Sopprimere il comma 1.*

**17. 2.** Mascia.

*Al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: 1.200.000 euro annui, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2004,.*

**17. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicem-

bre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'ENAV in società per azioni ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**17. 1.** Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

## ART. 18.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).*

*Sopprimerlo.*

\* **18. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

*Sopprimerlo.*

\* **18. 2.** Mascia.

## ART. 20-bis.

*(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali).*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.*

\*\* **20-bis. 1.** Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.*

**\*\* 20-bis. 2.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 21.

*(Concessioni autostradali).*

*Sopprimerlo.*

\* **21. 7.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 19.** Iannuzzi, Bressa, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 27.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Nel rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza e fatti salvi i termini di durata delle concessioni autostradali,*

**21. 1.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin, Realacci, Lusetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di

interventi aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998.

**21. 28.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: rilevanza con la seguente: congruità.*

**21. 29.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilevanti investimenti aggiungere le seguenti: sulla rete esistente, relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria,*

**21. 20.** Iannuzzi, Bressa, Realacci, Lion.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parametro X aggiungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.*

*Conseguentemente, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: parametro X ag-*

giungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.

**21. 8.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* dieci anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio.

**21. 30.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dieci anni *con le seguenti:* cinque anni.

**21. 31.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il parametro X di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996,

deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti.

**21. 32.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole:* Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,

**21. 33.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* con delibera del CIPE, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

**21. 22.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

**21. 6.** Stradella, Armani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998.

**21. 38.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.A., ora Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di detto atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

**21. 5.** Stradella, Armani.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

\* **21. 9.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extra

profitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

\* **21. 34.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* devono subordinare *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

\*\* **21. 10.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* devono subordinare *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

\*\* **21. 36.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* devono subordinare *fino alla fine del periodo con le seguenti:* stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come sopra definiti, non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere.

**21. 37.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Reallacci, Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* del primo incremento *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi.

**21. 35.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* all'approvazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione.

**21. 11.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* all'approvazione del relativo progetto *con le seguenti:* all'effettivo inizio dei lavori.

**21. 23.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.

**21. 39.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** L'ANAS Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di con-

cessione. Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi, o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa.

**21. 40.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento.

**21. 41.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 3, dopo le parole:* (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) *aggiungere le seguenti:* calcolato in termini reali.

**21. 12.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono

desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.

**21. 13.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira e differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:

- a) chilometri percorsi;
- b) orario di accesso alla rete stradale;
- c) tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.

*3-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma *3-bis*.

**21. 42.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e dell'orario di accesso. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'applicazione delle nuove tariffe differenziate.

**21. 24.** Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Bressa, Lion, Vigni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tratte soggette a tariffa unica e definisce le modalità per l'applicazione a tali tariffe delle nuove tariffe differenziate.

**21. 25.** Iannuzzi, Realacci, Annunziata, Bressa, Lion.

*Al comma 5, premettere le parole:* Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998,

**21. 43.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 5, sopprimere le parole: ,* previo parere del CIPE,

**21. 2.** Armani, Stradella.

*Al comma 5, sostituire le parole:* del CIPE *con le seguenti:* vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.

**21. 44.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquennio, o periodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

**21. 14.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da:* in presenza *fino a:* interventi aggiuntivi *con le seguenti:* il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X.

**21. 45.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole:* rilevanti investimenti *con le seguenti:* investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

**21. 46.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da:* quindici *fino alla fine del comma con le seguenti:* quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo conte-

stualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine ? Q di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996.

**21. 16.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte del gettito derivante dai sovrapprezzi sulle tariffe autostradali previsti dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene utilizzato per il ristoro dei mancati introiti della gestione delle autostrade A24 e A25 per l'annullamento dalla data stessa degli incrementi tariffari del 20 per cento adottati sulle stesse autostrade, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

7-ter. Restano confermate le modalità per il versamento dei predetti sovrapprezzi da parte degli enti concessionari autostradali. La parte dei sovrapprezzi destinata alle finalità di cui al comma 7-bis è versata dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane all'ANAS S.p.A. secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla società concessionaria delle predette autostrade A24 e A25.

**21. 52.** De Laurentiis.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004,

sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni.

**21. 17.** Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Dal 1° gennaio 2004, il tasso di attualizzazione dell'importo dovuto all'ANAS S.p.A. quale corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte dell'attuale concessionario delle autostrade stesse viene ridotto in misura tale da consentire con il corrispondente beneficio l'abbattimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del 20 per cento degli incrementi tariffari adottati sulle stesse autostrade, dal 1° gennaio 2004.

**21. 53.** De Laurentiis.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi alle tratte autostradali A24 e A25.

**21. 18.** Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione.

**21. 47.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **21. 15.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **21. 26.** Iannuzzi, Bressa, Realacci.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **21. 48.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 8, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione del presente articolo,*

**21. 4.** Armani, Stradella.

*Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**21. 49.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente.*

**21. 50.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS.

**21. 51.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

ART. 22.

*(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

**22. 1.** Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis. — *(Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale esclusione dell'accisa per la navigazione nelle acque interne).* — 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella « A » - Impieghi degli olii minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte - numero 3, le parole: « , limitatamente al trasporto delle merci, » sono soppresse.

**22. 01.** Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

ART. 23.

*(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile).*

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa.

**23. 11.** Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* la spesa fino alla fine del comma con le seguenti: , in accoglimento delle richieste sindacali pari a euro 106 mensili, la spesa di euro 437.500.000 per l'anno 2004 e di euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere complessivo pari a euro 439.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, derivanti dal primo periodo del presente comma e dal comma 2 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a

favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**23. 2.** Mascia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* euro 214.300.000 *con le seguenti:* euro 337.500.000.

\* **23. 4.** Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* euro 214.300.000 *con le seguenti:* euro 337.500.000.

\* **23. 12.** Rosato, Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le spese sostenute dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale finanziate dagli eventuali trasferimenti di cui al presente comma, non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. Le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui al comma 3, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riservate allo Stato per le finalità di cui al comma 1.

**23. 17. Governo.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.*

**\*\* 23. 1. Sardelli.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.*

**\*\* 23. 5. Raffaldini, Duca, Panattoni, Adduce, Susini.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ul-

teriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.*

**\*\* 23. 13. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata a partire dall'anno 2005 l'ulteriore spesa annua di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**23. 14. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.**

*Al comma 3, sostituire le parole da: con le maggiori entrate fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**23. 3. Mascia.**

*Al comma 3-bis, sopprimere la parola: automobilistici.*

**23. 6. Raffaldini, Duca, Mazzarello, De Luca.**

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

\* **23. 7.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

\* **23. 9.** Olivieri.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

\* **23. 16.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affida-

mento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\* **23. 8.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\* **23. 10.** Olivieri.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro il 31 dicembre 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, emana un decreto volto ad individuare le risorse per contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché per contribuire al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.

**23. 15.** Pasetto, Rosato, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 *con le seguenti:* articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* Sono abrogati i commi 15 e 16 *con le seguenti:* È abrogato il comma 16;

*al capoverso 23-octies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Allo specifico onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera a), pari a 5.800.000 euro per l'anno 2004, 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.800.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**0. 23. 01. 1.** Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.

*All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le seguenti: articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 con le seguenti: È abrogato il comma 16.*

**0. 23. 01. 2.** Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**ART. 23.1.** — *(Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).* — 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste,

le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

**ART. 23-octies.** — *(Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria).* — 1. All'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 18 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 19 aprile 2004 »;

b) al comma 2, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 16 febbraio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 16 marzo 2004 »;

c) al comma 3, le parole: « 30 aprile 2004 » e « 16 maggio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° giugno 2004 » e « 15 giugno 2004 ».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: « 16 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 »;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: « 18 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 aprile 2004 »;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: « 17 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2004 ».

3. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003 dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79.000.000 di euro, per l'anno 2005, ed ulteriori 66.000.000 di euro per l'anno 2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23.1, valutato in euro 213.800.000 per l'anno 2004, in euro 192.270.000 per l'anno 2005, in euro 176.500.000 per l'anno 2006 e in euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno 2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4 e quanto ad

euro 123.200.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ed euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

### **23. 01. Governo.**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **23. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**23. 03.** Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23.1. — (*Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie*). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **23. 05.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23.1. — (*Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie*). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **23. 02.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.

ART. 23-bis.

*(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).*

*Al comma 1, capoverso comma 5, alinea, sopprimere le parole: , le piccole e medie imprese.*

**23-bis. 1.** Zanella, Valpiana, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.1. — 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

**23-bis. 01.** Migliori, Carrara, Leo, Anedda.

ART. 23-ter.

*(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).*

*Sopprimerlo.*

**23-ter. 1.** Valpiana, Mascia.

ART. 23-quinquies.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**23-quinquies. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 23-sexies.

*(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).*

*Sopprimerlo.*

\* **23-sexies. 1.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zucchini, Amici.

*Sopprimerlo.*

\* **23-sexies. 2.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Zanella.

ART. 23-septies.

*(Riscossione dei tributi degli enti locali).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per i trattamenti di fine rapporto maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di termini tributari.

**23-septies. 1.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato, Maninetti.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**23-septies. 05.** Cozzi.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Proroga del termine per l'adesione al concordato preventivo triennale). — 1. Al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 16 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2004 ».

**23-septies. 04.** Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, » sono aggiunte le seguenti: « nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 ».

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle predette leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997 ed alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato in favore dell'ENAC un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, articolo 7, comma 1, lettera a), come determinato nella tabella C della legge n. 350 del 2003.

**23-septies. 08.** (nuova formulazione) Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi, Mascia,

Boato, Ferro, Fontanini, Carrara, Lu-setti, Schmidt, D'Alia, Pasetto, Rosato, Carbonella.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Per proseguire il pagamento delle rate dei mutui di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e loro successive modificazioni, per non interrompere i lavori di potenziamento degli aeroporti nazionali e il piano per la sicurezza aeroportuale, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) il finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro a decorrere dal 2004. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.

**23-septies. 02.** Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Al fine di rispettare i termini di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e loro successivi rifinanziamenti, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), anche per l'anno 2004, il

finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.

**23-septies. 03.** Ferro.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è ulteriormente differito al 30 giugno 2004.

2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, al medesimo articolo 31 della citata legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati »;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole « e dei periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

**23-septies. 01.** Antonio Leone, Carrara, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Mascia, D'Alia, Schmidt.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003, è differito al 31 marzo 2004.

2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati »;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole « e dei periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

**23-septies. 020.** Carrara, Leo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Competenza in materia di trasmissione telematica ed apposizione di firma digitale ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340). — 1. La vigenza delle disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come introdotti dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sospesa sino al 30 aprile 2004.

2. Entro la data di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate disposizioni che prevedano il mantenimento della possibilità di trasmissione telematica dei documenti da parte dei soggetti già autorizzati o che dispongano di tale facoltà, nonché la possibilità di utilizzo della firma digitale, per i fini indicati dai citati commi 2-*quater*

e *2-quinquies*, da parte dei professionisti che ne siano in possesso in base alle rispettive competenze professionali.

**23-septies. 012.** Marras.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 30 aprile 2004, previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, e il termine del 1° maggio 2004, previsto dall'articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 30 settembre 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 14-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 5.000 euro, per gli apparecchi e congegni di cui alla lettera *b*) del predetto comma 7 dell'articolo 110 ».

**23-septies. 06.** Maninetti.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Proroga di termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo*) — 1. All'articolo 8, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « fino al 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata della concessione »;

*b*) le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni ».

**23-septies. 07.** Villetti, Intini, Buemi.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Clausola di salvaguardia*). — 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate al 31 dicembre 2005 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

**23-septies. 09.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Trattamento di fine rapporto*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 12, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003 con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**23-septies. 010.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto*). — 1. Gli interventi di sostegno di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono prorogati per gli anni 2004 e 2005 e sono estesi al settore del legno arredo. A tal fine, per ciascuno degli anni considerati, gli interventi sono finanziati con una quota non inferiore a 4 milioni di euro del Fondo di

cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

**23-septies. 011.** Zanetta.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato). — 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « ancorché le opere eseguite su tali aree abbiano avuto regolare parere favorevole dalle competenti soprintendenze »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

**23-septies. 014.** Parolo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005.

**23-septies. 015.** Governo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 4, comma 153, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per le finalità di cui alla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 ».

**23-septies. 016.** Governo.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Determinazione dei diritti camerali) — 1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 2005 e 2006 ». La disposizione dell'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che l'incremento del diritto annuale non deve superare la percentuale stabilita nel periodo di tempo complessivamente considerato.

Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, ridetermina la misura del diritto annuale secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso, che sono portate a scomputo dei diritti dovuti per l'anno 2004.

**23-septies. 017.** Lettieri.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (Proroga all'attuazione del decentramento delle funzioni catastali) — 1. L'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è prorogata al 1° gennaio 2005.

**23-septies. 018.** Migliori.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: « per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle

seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006 ».

**23-septies. 019.** Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, D'Alia, Schmidt.

*Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 23-octies. — (*Disposizione in materia di reclutamento di uditori giudiziari*).  
— 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge »

**23-septies. 021.** Governo.

**(A.C. 4653 — Sezione 7)**

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

NULLA OSTA

sugli articoli aggiuntivi 23-septies.08 Duca (*nuova formulazione*) e 23-septies.019 Leo.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna, con riferimento agli articoli aggiuntivi in oggetto.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

